



COMUNE DI USSITA
Provincia di Macerata

**COPIA DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE n. 2 DEL 14-01-21

OGGETTO: Esternalizzazione del servizio di trasporto integrato urbano e scolastico nel Comune di Ussita con contestuale affidamento a terzi. Provvedimenti.

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore 17:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i componenti:

Bernardini Silvia	P	BASILLI SANTE	P
BRAVI VALENTINA	P	GRASSELLI FEDERICA	P
NAPOLEONE ROBERTO	P	PIERDOMENICO MONICA	P
ARCANGELI CONTI SANDRO	P	ORAZI NOEMI	A
DEL BRUTTO PAOLO	P	ROSSI GUIDO	P
PAZZAGLIA SAMUELE	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Assenti n. 1 Presenti n. 10

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.Scuderini Venanzio

Assume la presidenza il Dott. Bernardini Silvia Sindaco

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, è dovere istituzionale dei Comuni assicurare, tra gli altri, il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo;
- il Comune di Ussita, non essendo, ormai da anni, sede di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado assicura, mediante gestione diretta, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni che frequentano le scuole site nel vicino Comune di Visso;
- il servizio è articolato su cinque giorni settimanali, in orario antimeridiano e pomeridiano, realizzato nell'arco temporale di dieci mesi, per l'intera durata del calendario scolastico e comprende, quando la scuola lo richiede, anche il trasporti per gite, visite guidate, progetti scolastici etc.;
- con il personale attualmente in servizio si è riusciti, con difficoltà, a garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico, sottraendo tempo però, alla luce delle limitate risorse umane disponibili, ad altri servizi che il Comune è tenuto a rendere;
- alla luce di tale circostanza, per liberare, pertanto, risorse umane a favore dell'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, si valuta l'opportunità di esternalizzare il servizio di trasporto scolastico, il tutto come meglio specificato di seguito;
- attualmente il servizio di trasporto richiede l'impegno di n. 1 dipendente comunale a tempo indeterminato e l'utilizzo di n.1 scuolabus, di proprietà del Comune, immatricolato nell'anno 2006, precisando ulteriormente che non si dispone di un mezzo aggiuntivo da utilizzare in caso di avaria dello scuolabus principale;
- il dipendente comunale risulta impegnato nella guida dello scuolabus per il 60% del proprio orario e tale unità di personale ricopre il duplice incarico di autista ed operaio comunale specializzato, con evidenti difficoltà nel garantire il controllo di altri servizi essenziali per il Comune, quali acquedotti comunali, servizi cimiteriali, manutenzione/pulizia del verde pubblico, sgombero neve ecc.;
- in caso di malattia, assenza o impedimento dell'autista comunale, si deve ricorrere ad impegnare l'opera dell'altro operaio specializzato, con disservizi di tutta evidenza per l'Ente;

Valutata pertanto, alla luce di tutte le considerazioni su esposte, l'opportunità, se non addirittura la necessità, di adottare misure tese, appunto, alla esternalizzazione del servizio in argomento, con benefici vari come di seguito riportato:

- da una parte si libereranno risorse umane da poter utilizzare a favore dell'espletamento di servizi di pubblica utilità, quali sono tutti i servizi esterni di manutenzione del territorio e del patrimonio pubblico;
- d'altro canto, l'affidamento del servizio di trasporto scolastico a ditta specializzata, garantirebbe la continuità del servizio, nonché l'estensione dello stesso alla generalità della popolazione, ipotizzandosi, con esso, anche un affidamento del servizio di trasporto pubblico locale;

Visto l'art. 6 bis c.1 del D.lgs.165/2001 che dà la possibilità ai comuni di esternalizzare i servizi originariamente previsti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti risparmi di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Preso atto che la Regione Marche, per il tramite della S.U.A.M., Stazione Unica Appaltante Marche, dal mese di ottobre 2019 ha avviato la procedura di gara aggregata per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i Comuni della Regione Marche aderenti;

- che questo Comune, attraverso il portale informatico messo a disposizione dalla Regione Marche, ha aderito all'iniziativa, manifestando la volontà di avvalersi di tale servizio regionale, una volta conclusasi la gara per il suo affidamento;
- che la Regione Marche, con mail del 27.08.2020, ha comunicato che l'aggiudicazione della gara in parola è stata impugnata innanzi al Tar Marche, e che la prima udienza si sarebbe tenuta in data 15 settembre 2020;
- che con successiva mail in data 2.11.2020, su sollecitazione del Comune, al fine di conoscere lo stato del procedimento, la Regione Marche ha comunicato che l'udienza era stata rinviata al 4 dicembre 2020;
- che ad oggi non si sono avute ancora notizie circa il prosieguo del contenzioso de quo;

Valutata, pertanto, la necessità nonché la possibilità, per quanto tutto ora riportato, di affidare a soggetti terzi, con idonea capacità professionale, un nuovo servizio di trasporto scolastico e di mobilità urbana, anche in forma di integrazione con il servizio extraurbano, e in forme alternative e sperimentali di mobilità, anche con riguardo all'ambiente, ai servizi sanitari e turistici, all'interno del territorio comunale e non solo, per il periodo dal 18.01.2021 al 30.06.2021 e comunque, fino all'esito del contenzioso in ordine al procedimento di gara avviato dalla S.U.A.M. per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, precisando ulteriormente che, nel caso di esito favorevole alla Regione Marche con possibilità di avvio del servizio medesimo, l'affidamento de quo, andrà a decadere;

Visto l'art. 20-bis, comma 1, lett. b), della L.R. della Regione Marche n. 45 del 24.12.1998 e s.m.i., il quale prevedeva che i servizi di TPL possano essere affidati a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti, attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

Dato atto che, l'art. 20 bis della L.R. della Regione Marche n. 45 del 24.12.1998 è stato prima aggiunto dall'art. 1, L.R. 21 ottobre 2004, n. 22, e poi abrogato dell'art. 7, L.R. 3 aprile 2015, n. 13;

Dato atto che, ai sensi del comma 11 dell'art. 6, L.R. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell'art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite;

Visto e richiamato il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 45 recante "L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario è effettuato in conformità alla normativa europea e statale vigente";

Dato atto che il regolamento europeo a cui si fa riferimento è il Regolamento (CE) N. 1370/2007 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

Considerato che la CONTRAM S.p.A., con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 26/10/2006 e con avviso spedito all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data 30/10/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 259 del 07/11/2006 e sul sito internet www.contram.it, nonché per estratto su tre quotidiani (Il Messaggero - Il Mattino - Corriere Adriatico), ha rispettivamente indetto e bandito la gara per la scelta del socio privato della costituenda società mista;

Considerato che la CONTRAM S.p.A., all'esito della suddetta procedura ad evidenza pubblica, con atto del 08/05/2007, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara in favore della Macerata Bus Soc.cons. a.r.l;

Considerato che con atto a rogito del Dr. Cesare Pierdominici, Notaio in Camerino, in data 25.06.2007 si costituiva la società a capitale pubblico privato Contram Mobilità S.c.p.a.;

Considerato che la Contram Mobilità S.c.p.a. sottoscriveva il contratto di servizio per il TPL extraurbano del Bacino di Traffico di Macerata per il periodo 01.07.2007 – 30.06.2013 il 19 ottobre 2007 e registrato a Macerata in data 8 novembre 2007 al n. 1409 e relativi addendum integrativi;

Considerato che la norma transitoria, contenuta nell'art. 7 della L.R. 22 aprile 2013, n. 6 recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale", così come modificata dall'art. 35, comma 3, L.R. 29.11.2013, n. 44, con la finalità di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, ha più volte disposto la proroga dei contratti di servizio in scadenza al 30.06.2013 fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio, e comunque fino al 30.06.2014; successivamente la Regione Marche con le leggi regionali n. 31 del 17/11/2014 e n. 26 del 27/11/2015 al fine di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale ha ulteriormente più volte prorogato, i contratti di servizio in scadenza fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio e comunque non oltre rispettivamente al 30 settembre 2015 ed al 31 dicembre 2017;

Considerato che la norma transitoria contenuta nell'art. 7 della L.R. 6/2013, nella sua ultima versione di proroga degli attuali affidamenti a tutto il 2017, è stato oggetto di rilievi di legittimità costituzionale da parte del Governo tanto che la Regione Marche ha dovuto assumere impegno di abrogazione per evitarne l'impugnativa alla Corte Costituzionale. L'abrogazione di tale norma, nonché della citata L.R. 26/2015, è stata disposta con L.R. 1/08/2016;

Considerato che, in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi della L. n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio), con L.R. n. 13/2015, circa il riordino delle funzioni provinciali, la Regione Marche ha individuato il Trasporto Pubblico Locale come funzione non fondamentale, da riportare nell'alveo delle competenze regionali, lasciando inalterate le funzioni in capo ai Comuni;

Considerato che con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 302/2016 e n. 303/2016 si è data attuazione alla detta L.R. 13/2015, con decorrenza 1° aprile 2016, e l'effettivo passaggio di tutte le funzioni non fondamentali alla Regione Marche e quindi anche del trasporto pubblico extraurbano precedentemente gestito dalle Province e che a seguito del passaggio delle funzioni, la Regione Marche con D.G.R. n. 599 del 13/06/2016 ha previsto di garantire la prosecuzione dei servizi extraurbani di TPL automobilistico, previa sottoscrizione di nuovi contratti nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi economici previsti dalla DGR n. 973/2013 per il periodo 01/04/2016-31/08/2016;

Considerato che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) nel parere prot. n. 0046038 del 05/07/2016 ha osservato che è "... opportuno che la Regione si adoperi tempestivamente per avviare e concludere il prima possibile la procedura di selezione competitiva per l'affidamento dei servizi di TPL, secondo una tempistica anche più stringente di quella proposta. Tutto ciò considerato, appare ragionevole ricorrere ad una proroga dei contratti per gestire la sola fase transitoria in modo da garantire il servizio fino alla conclusione della gara."

Considerato che in base a quanto stabilito con le suddette D.G.R. n. 599/2016 e n. 910/2016 ed alla luce delle modifiche normative intercorse con la L.R. 18/2016, è stato sottoscritto in data 04/08/2016 il nuovo contratto di servizio tra l'attuale Gestore Contram Mobilità S.c.p.a. e la Regione Marche per lo svolgimento dei servizi fino all'espletamento ed aggiudicazione della nuova gara che richiama integralmente i riferimenti normativi originari e gli atti di gara espletati nel 2006;

Considerati i punti 14.1 e 14.2 del bando di gara dell'anno 2006, di seguito riportati, con i quali si prevedeva per i Comuni la possibilità di affidare servizi di TPL urbano o servizi ulteriori, tra i quali scuolabus e servizi a chiamata, mediante affidamento alla costituenda Contram Mobilità S.c.p.a:

- 14.1 "Sarà facoltà della Regione, delle Province e dei Comuni, nelle modalità previste dall'art. 20 bis della L.R. Marche 45/1998, affidare alla costituenda società i servizi di trasporto pubblico locale, oltre a quelli descritti al punto 3.3., fino ad un chilometraggio massimo complessivo di km 3.000.000".

- 14.2 "Resta altresì facoltà per la Regione, per le Province e per i Comuni affidare alla costituenda società consortile per azioni anche quei servizi che rispetto al TPL presentano carattere di connessione, interconnessione trasportistica, strumentalità, complementarità, utili per l'ambito sociale e per una efficace mobilità sostenibile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi scuolabus, servizi di trasporto a chiamata, servizi di trasporto speciali, servizi di trasporto disabili, gestione parcheggi, gestione area di sosta a pagamento, trasporto su rotaia, gestione terminal e stazioni a servizio del trasporto di persone, servizi di segnaletica, cartellonistica pubblicitaria, paline e pensiline di fermata di competenza dell'Ente affidante. Tutti i quantitativi indicati ai punti 3.4, 3.6 e 14.1 potranno variare in aumento o in diminuzione fino al 20%, sia singolarmente per ciascun servizio che complessivamente nel loro totale".

Considerato che la Contram Mobilità s.c.p.a. è il gestore del trasporto pubblico extraurbano per il bacino di Macerata;

Considerato che la Contram Mobilità s.c.p.a., come già sopra detto è il Gestore del trasporto pubblico locale della Provincia di Macerata e che la Regione Marche utilizzerà tale Gestore fino al subentro delle nuove procedure di affidamento, che prevedibilmente andranno al 2021;

Considerato che il Comune di Ussita reputa opportuno dare valenza di trasporto integrato urbano e scolastico della propria linea comunale e che, pertanto, intende affidarsi alla Contram mobilità s.c.p.a. in conformità alla suddetta procedura di società mista costituita mediante gara a doppio oggetto conformemente alla normativa regionale dell'epoca, alla normativa europea e all'attuale prosecuzione validata anche dall'AGCOM;

Ravvisato che, per tali ragioni sopra descritte, il Comune di Ussita si dovrà avvalere del Regolamento istituito tra Contram Mobilità s.c.p.a. e Regione Marche, applicando tutti i documenti di sistema della Regione Marche, che comprendono e stabiliscono: Carta di qualità, delibera sulle tariffe e sistema sanzionatorio;

Dato atto che l'integrazione del servizio di trasporto pubblico urbano a quello scolastico ad oggi non prevede un aumento di corse e si attiene precisamente al programma di esercizio stabilito per lo scuolabus, non aumentando in alcun modo la spesa prevista;

Ritenuta la Contram Mobilità s.c.p.a. idonea a svolgere tale servizio per i requisiti e le competenze possedute;

Precisato che il servizio di trasporto scolastico sarà effettuato dalla Contram S.p.A. in qualità di società consorziata della Contram Mobilità S.c.p.a.;

Considerato che la Contram Mobilità s.c.p.a. è in grado di assicurare la regolarità e la sicurezza del servizio;

Atteso che in esito a tutto quanto sopra, con nota prot. n. 11638 del 30.12.2020, è stata richiesta alla società Contram Mobilità s.c.p.a. la disponibilità per il periodo dal 18.01.2021 al 30.06.2021 di assumere il servizio nei termini di cui alla presente delibera;

- che la stessa, con nota prot. n. 2 del 5.01.2021, assunta al n. 90 del protocollo comunale del 7.01.2021, ha riscontrato positivamente la richiesta del Comune di Ussita e pertanto è ora possibile deliberare in merito per quanto di propria competenza;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dalla Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Contabilità e Finanza, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come di seguito sintetizzati e come integralmente riportati e disponibili nella relativa registrazione audio e video della seduta, depositata in formato digitale agli atti dell'ente e resa fruibile attraverso il sito internet istituzionale dello stesso:

Napoleone: relaziona sull'argomento, evidenziando i punti di forza delle misure che si vanno ad adottare questa sera.

Sindaco: evidenzia che con l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, si prevede anche l'estensione del servizio di trasporto pubblico locale. Specifica che avverso la gara SUAM Regione Marche è stato presentato un ricorso giurisdizionale, che si sta definendo.

Rossi: chiede di capire i costi dell'operazione che si va ad attuare, nonché ulteriori dettagli su come si andrà a coordinare il trasporto scolastico con il trasporto urbano. Evidenzia inoltre che ci dovrebbe essere un costo più dettagliato con relativo elenco delle corse.

Napoleone: risponde ai punti posti dal consigliere Rossi.

Rossi: ribadisce l'importanza di avere un progetto preciso e ringrazia Napoleone per l'impegno.

Pierdomenico: dà alcuni suggerimenti in merito all'affidamento e suggerisce altresì di avviare un servizio di trasporto integrato col comune di Visso.

Sindaco: risponde alle osservazioni del consigliere Pierdomenico, ricordando che Visso effettua già il servizio di trasporto con la Contram. Magari si potrebbe ottenere un affidamento congiunto, al fine di ottenere un prezzo migliore. Evidenzia che il risparmio vero sta nel liberare una persona, da destinare a tempo pieno alle mansioni di operaio. Evidenzia inoltre che non è possibile utilizzare il personale esterno afferente al servizio elettrico per il trasporto scolastico, così come ipotizzato dal consigliere Pierdomenico, in quanto tale personale non è in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle normative di settore. Altra convenienza nell'affidamento è che il Comune avrà sempre il servizio assicurato, senza doversi preoccupare della malattia del dipendente.

Rossi: ribadisce che si esternalizzano due tipi di trasporto per i quali non vengono specificati orari e itinerari, oltre al costo incerto. Non è per questo tipo di approvazione, anche se non la boccherà. Non è d'accordo per un affidamento così aleatorio, quindi si astiene.

Pierdomenico: osserva che, effettivamente, per l'affidamento di tale servizio, andava specificato qualche ulteriore dettaglio, ma data l'urgenza preannuncia voto favorevole.

Del Brutto: preannuncia voto favorevole.

Con l'esito della votazione espressa per appello nominale e come di seguito riportato:

Consiglieri presenti	n.	10	
Consiglieri votanti	n.	9	
Consiglieri astenuti	n.	1	Rossi
Voti favorevoli	n.	9	
Voti contrari	n.	0	

DELIBERA

di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

di istituire un servizio di trasporto pubblico comunale secondo le modalità di trasporto integrato urbano e scolastico;

di esternalizzare a soggetti terzi il servizio di trasporto scolastico e, per lo scopo, di affidare alla Contram Mobilità s.c.p.a. l'erogazione del servizio di trasporto integrato urbano e scolastico a favore degli alunni del territorio comunale per il periodo dal 18.01.2021 al 30.06.2021, e comunque, fino all'esito del contenzioso in ordine al procedimento di gara avviato dalla S.U.A.M. della Regione Marche per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, il tutto come in premessa dettagliato, precisando ulteriormente che, nel caso di esito favorevole alla Regione Marche con possibilità di avvio del servizio medesimo, l'affidamento de quo, andrà a decadere;

di dare atto che il suddetto servizio potrà essere prorogato e rivisto, sia sul calendario sia sulla frequenza, per favorire la mobilità pubblica urbana della popolazione del Comune di Ussita, previa variazione del programma di esercizio da effettuarsi con delibera di Giunta e da concordare con il gestore Contram Mobilità s.c.p.a.;

di dare atto che il servizio di trasporto integrato urbano e scolastico sarà svolto o dalla Contram S.p.a. o dalla Macerata Bus s.c.a.r.l. in qualità di società consorziate alla Contram Mobilità s.c.p.a.;

di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali a porre in essere tutti gli atti necessari a dare piena e concreta esecuzione alla presente delibera, assegnandole, allo scopo, la relativa somma, presunta in euro 20.000,00, per il periodo di affidamento dal 18.01.2021 al 30.06.2021, somma che troverà copertura nell'apposito capitolo di bilancio 2021, in corso di formazione;

di esprimere quale atto di indirizzo alla Giunta comunale a valutare, con l'esternalizzazione del servizio del trasporto scolastico, la cessione alla Società del mezzo scuolabus di proprietà del Comune.

Inoltre, il Consiglio comunale, riscontrata la sussistenza di motivi d'urgenza, allo scopo di poter avviare il servizio nei termini concordati come sopra,

Con l'esito della votazione espressa per appello nominale e come di seguito riportato:

Consiglieri presenti	n.	10	
Consiglieri votanti	n.	9	
Consiglieri astenuti	n.	1	Rossi
Voti favorevoli	n.	9	

Voti contrari	n.	0	
---------------	----	---	--

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza di avviare il servizio nel più breve tempo possibile.

18:03: chiusura seduta.

SERVIZIO "AFFARI GENERALI"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
F.to CECOLA ROMINA

SERVIZIO "CONTABILITA' E FINANZA"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile della proposta del presente atto.

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
F.to Boccaccini Gianluca

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Bernardini Silvia

IL SEGRETARIO
F.to Scuderini Venanzio

Il sottoscritto attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 16-02-2021 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li 16-02-21

L'INCARICATO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO